

Codice A1814A

D.D. 25 gennaio 2016, n. 158

Autorizzazione idraulica per il rifacimento ed il completamento del collettore fognario lungo il rio Bicogno in Comune di Cassine (AL) e contestuale autorizzazione idraulica al mantenimento dei due collettori fognari in dismissione. Richiedente: A.M.A.G. S.p.A.

L'Ing. Mauro BRESSAN, in qualità di Amministratore Delegato della Azienda Multiutility Acqua Gas di Alessandria (A.M.A.G. S.p.A.), con sede in Via Damiano Chiesa n. 18 in Alessandria, ha presentato istanza per il rilascio della concessione demaniale e dell'autorizzazione idraulica per il rifacimento ed il completamento del collettore fognario lungo il rio Bicogno in Comune di Cassine (AL).

Poiché l'opera interagisce con il corso d'acqua pubblico denominato Rio Bicogno è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, redatti dall' Ing. Gianluigi BOCCHIO, datati aprile 2015, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di cui trattasi.

L'intervento previsto si rende necessario per porre rimedio a problemi igienici ed ambientali in quanto le attuali condotte fognarie risultano fessurate e non garantiscono più una completa tenuta stagna, con possibile fuoriuscita di liquami in alveo.

Inoltre, il tratto urbano del rio Bicogno è caratterizzato da un fondo in calcestruzzo debolmente armato, sagomato a lieve cunetta centrale, che mostra segni diffusi di avanzato degrado con aggregati in vista, lacune sezionali, fessurazioni passanti, erosioni profonde.

L'intervento prevede quindi la realizzazione nel tratto urbano del rio Bicogno di una condotta in PVC DE 500 mm, posata al di sotto del fondo alveo in posizione leggermente decentrata rispetto all'asse del rio, in sostituzione delle vecchie condotte fognarie esistenti, realizzate, l'una in sponda sinistra e l'altra in sponda destra, direttamente nell'alveo e protette da un bauletto di calcestruzzo. Contemporaneamente verranno ricostruiti sia la soletta ammalorata in c.a. mantenendo la geometria a cunetta centrale ed uniformando la pendenza nel tratto interessato dai lavori, sia il raccordo in corrispondenza del salto di fondo a valle del ponte della S.S. con uno scivolo in c.a. e protezione del fondo alveo ai piedi dello scivolo per circa tre metri con la posa di massi naturali.

In dettaglio il tratto oggetto della riqualificazione sarà di circa 725 metri di lunghezza, a partire dal ponticello comunale viario nei pressi della cantina sociale sino a pochi metri a valle del ponte stradale della statale Alessandria – Acqui Terme, saranno previsti 12 pozzetti d'ispezione con relativo chiusino circolare di coronamento a tenuta stagna e circa 60 allacci.

Gli interventi in progetto non apportano modifiche alle sezioni trasversali ed alle quote di fondo alveo alle estremità del tratto di corso d'acqua oggetto d'intervento ma si limiteranno a regolarizzare il profilo longitudinale con un'unica livelletta e a ricostruire tali e quali gli elementi danneggiati.

La nuova tubazione non è localizzabile fuori dall'alveo del rio Bicogno per questioni di livelli/quote necessari per la captazione di tutti i numerosi scarichi esistenti e per la forte antropizzazione dell'area attraversata che ne limita la possibilità di spostamento.

A seguito delle valutazioni effettuate dai propri tecnici il richiedente ha ritenuto opportuno dismettere le due tubazioni esistenti ed intasare con calcestruzzo non strutturale i relativi pozzetti d'ispezione, ma non la loro rimozione dall'alveo in quanto con la loro demolizione sussisterebbe il rischio concreto di instabilizzare i manufatti esistenti o le sponde naturali in terra.

A seguito dell'esame degli atti progettuali la realizzazione degli interventi in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sottoriportate:

1. l'estradosso dei chiusini dei pozzetti d'ispezione dovrà essere a filo dell'estradosso della nuova soletta di fondo alveo in modo da non costituire ostacoli al deflusso delle acque;

2. i muri spondali, in calcestruzzo o muratura, che verranno ricostruiti dovranno rispettare le dimensioni di quelli esistenti, senza occupazione o restringimenti della sezione d'alveo o rialzi di sponda;

Visto il Regolamento regionale n. 14/R/2004 con il quale viene data attuazione all'art. 1 della L.R. n. 12/2004, poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua in oggetto, questo Settore procederà al rilascio della concessione secondo quanto disposto nei provvedimenti citati.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n. 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.;
- vista la L.R. n.12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta A.M.A.G. S.p.A., con sede in Via Damiano Chiesa n. 18 in Alessandria, al rifacimento e completamento del collettore fognario lungo il rio Bicogno in Comune di Cassine (AL) ed al mantenimento dei due collettori fognari in dismissione, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1) le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2) il materiale di risulta proveniente dalla demolizione delle murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;

3) le sponde, l'alveo e le opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4) durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;

5) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 2 (due), dalla data di effettiva notifica della presente autorizzazione, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6) il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

7) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

8) il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, compreso il ripristino di danni eventualmente subiti da bauletti di protezione delle condotte dimesse, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

9) l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico;

10) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11) il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme.

La presente Determinazione viene rilasciata in fase endoprocedimentale, prodromica al provvedimento di concessione demaniale da rilasciare ai sensi del Regolamento regionale n. 14/R del 6 dicembre 2004 e s.m.i..

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Il Dirigente
Mauro Forno